

===== VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di giugno in Ostuni e nel mio studio Notarile al Viale dello Sport n. 4, alle ore quindici e minuti tre. =====

Innanzi a me Professor Achille Antonio Carrabba, Notaio in Ostuni, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, =====

===== è presente =====

- POTENZA ROSA, nata a Fasano il 25 gennaio 1950 e ivi domiciliata al viale Castelluccio civico 17, codice fiscale PTN RSO 50A65 D508X, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ONLUS "LA FONTANELLA", con sede in Fasano alla via Meucci civico 21, iscritta la Registro delle imprese di Brindisi - codice fiscale 90006910740 e al numero REA BR 137232, partita IVA 02317830749, iscritta al Registro generale delle organizzazioni di volontariato al numero 438, giusta i poteri a lei spettanti in forza di legge e di Statuto. =====

Detta comparente, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi dichiara che in questo luogo e per questo giorno alle ore quindici è stata convocata ai sensi dello Statuto Sociale mediante affissione nei locali della sede della associazione in data dodici giugno duemilaventi in seconda convocazione l'assemblea della predetta associazione onde discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

- proposta di modifica dello statuto nell'associazione secondo le prescrizioni del decreto legislativo tre luglio duemiladiciassette numero centodiciassette (codice del terzo settore); deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

La signora Potenza Rosa nella sua predetta qualità, invita me Notaio a redigere in forma pubblica il verbale dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio do atto dello svolgimento della suddetta odierna assemblea e di quanto segue. =====

Assume la presidenza dell'Assemblea, anche ai sensi dello Statuto sociale, la richiedente, la quale constata e mi dichiara: =====

- che, ai sensi dello Statuto associativo, mediante lettera affissa nei locali della sede della associazione in data dodici giugno duemilaventi è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea della predetta associazione, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione convocata con le stesse forme nello stesso luogo alle ore quindici (15) per il giorno ventiquattro giugno duemilaventi, onde discutere sul predetto ordine del giorno; =====

- che sono presenti in proprio e per deleghe acquisite agli atti associativi numero diciotto (18) associati di cui diciotto (18) associati con diritto di voto ai sensi dello Statuto associativo, come risulta dall'elenco nominativo degli associati con e senza diritto di voto, che, con indicazione a margine dei presenti e degli intervenuti per deleghe acquisite agli atti sociali e degli assenti, al presente atto si allega sotto la lettera "A", costituenti nell'insieme ottantacinque virgola settantuno per cento (85,71%) dell'intera compagine associativa; =====

- che pertanto sono presenti numero diciotto (18) associati su un totale di ventuno (21) associati che costituiscono l'intera compagine associativa; =====

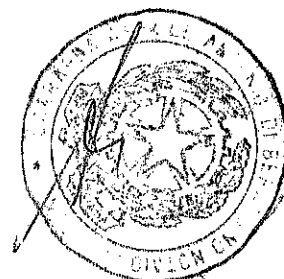
- che dell'organo di amministrazione sono presenti quattro consiglieri e precisamente i predetti associati Ancona Donato, Di Leo Domenico, Notarangelo Domenico ed essa Potenza Rosa; =====

- che l'associazione è priva di organo di controllo; =====

Registrato a Ostuni

il 09 luglio 2020

al n. 2263/1T



- che tutti i membri dell'organo amministrativo sono stati informati della riunione assembleare; =====

- che nessuno dei presenti, associati e membri dell'organo di amministrazione, si è opposto o si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno; ==

- che si sono verificate tutte le condizioni di legge per la regolare costituzione dell'assemblea in relazione al predetto ordine del giorno; =====

- che pertanto la presente assemblea, anche ai sensi dello Statuto associativo, è validamente costituita essendo presenti diciotto (18) membri associati sul totale di ventuno (21) membri, che compongono la compagine associativa ed è atta a deliberare in mancanza di opposizioni su quanto come sopra all'ordine del giorno; =====
essendo stata da essa dichiarante verificata la regolarità della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire. =====

Il presidente illustra le ragioni, note agli intervenuti, che consigliano di approvare il nuovo statuto associativo, ai fini della iscrizione della associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore con redazione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale rogante, statuto che ai fini dell'approvazione viene illustrato nella nuova redazione all'assemblea e di dare corso alla nomina dell'organo di controllo. A tal fine, facendo riferimento alle relazioni relative alla situazione patrimoniale dell'ente e alla illustrazione delle motivazioni e degli effetti di quanto divisato predisposte dall'organo amministrativo, dichiara che risulta necessario procedere alla approvazione della situazione patrimoniale al trentuno maggio duemilaventi e all'accertamento del patrimonio minimo di cui al quarto comma dell'articolo ventidue (22) del decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117), come da relazione di stima eretta dal dottore commercialista Meneghella Emilio, iscritto presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Bari al numero ottocentotrentasei/A (836/A), esperto iscritto nel registro dei revisori contabili al numero trentasettemilacinquecentotantuno (37581), relazione che, asseverata con giuramento in data odierna, repertorio numero 29.954, si allega al presente atto sotto la lettera "B" con in calce il predetto verbale di asseverazione, dichiarando la costituita comparente che ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge e, in particolare, che la come sopra allegata valutazione è conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti ed in essa esposti per la stima del patrimonio associativo ed è stata effettuata da esperto provvisto dei richiesti requisiti di legge e di adeguata e comprovata professionalità e riferita ad una data adeguata, senza che nel frattempo si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare il valore di quanto in essa oggetto di stima. Il presidente pertanto propone di procedere su quanto divisato con il richiamato ordine del giorno nel seguente ordine: =====

- approvazione della situazione patrimoniale e accertamento del patrimonio minimo di cui al quarto comma dell'articolo ventidue (22) del decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117), =====

- approvazione del nuovo statuto associativo composto da diciassette (17) articoli anche per l'adeguamento dello stesso in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117), =

- deliberazioni accessorie e conseguenti, tra cui nomina dell'organo di controllo, =

- conferma membri del consiglio di amministrazione e loro operatività sulla base del nuovo statuto, =====

- deleghe operative. =====

Il Presidente da ultimo invita, per quanto occorrer possa, a confermare i membri del consiglio di amministrazione per come regolato nel nuovo statuto.

Il presidente, nel regolare lo svolgimento dell'assemblea, in assenza di richieste degli associati per la verbalizzazione di loro dichiarazioni, invita l'assemblea medesima a deliberare in merito su quanto come sopra all'ordine del giorno.

Quindi dopo breve discussione, l'assemblea per appello nominale, dopo prova e controprova, all'unanimità

===== DELIBERA =====

- di approvare la situazione patrimoniale dell'associazione alla data del trentuno maggio duemilaventi e di accertare, come da relazione di stima, che il patrimonio dell'associazione medesima è superiore a euro quindicimila (15.000) e precisamente è pari a euro trentaseimilacinquecento (36.500), così come da richiamata perizia di stima dello stesso, come sopra allegata sotto la lettera "B" al presente atto, =====

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione composto da numero diciassette (17) articoli nel testo riportato in calce al presente atto; =====

- di istituire l'Organo di controllo monocratico nella persona di: =====

- Palazzo Giuseppe, nato a Fasano il diciotto ottobre millenovecentosettantasette e domiciliato in Fasano alla via Stella civico sette, codice fiscale PLZ GPP 77R18 D508S, =====

avente i requisiti richiesti dall'articolo trenta decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117); =====

- di confermare, per quanto occorrer possa, nelle cariche amministrative gli attuali membri del consiglio di amministrazione per come regolato dall'approvato statuto,

- di delegare al costituito Presidente l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra deliberato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo del Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

Il Presidente dichiara, a seguito della verifica della regolarità della costituzione assembleare, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, in assenza di opposizioni alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo aver regolato lo svolgimento dell'assemblea, di aver altresì accertato i risultati della votazione e li proclama come sopra avvenuti con il consenso unanime degli associati intervenuti in assenza di astenuti e dissenzienti.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e minuti quaranta.

Imposte e spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione. =====

La costituita parte dichiara che, data la composizione del patrimonio della associazione, non si dovrà procedere a pubblicità e volture nei registri immobiliari, facendosi per quant'altro rinvio alla richiamata allegata perizia. =====

Si dà atto di essere stati edotti sulle norme relative alla tutela della riservatezza in particolare con riferimento ai dati personali e di voler consentire, come si acconsente, e pertanto di voler autorizzare, come si autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, quindi anche per le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, nonché la conservazione di siffatti dati. =====

===== STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE =====

===== <<STATUTO =====

===== DENOMINAZIONE – FINALITÀ ED OGGETTO - SEDE =====

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117), l'associazione denominata «ODV LA FONTANELLA» ETS con sede in Fasano alla via Meucci civico ventuno (21). =====

Art. 2 - L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. =====

L'associazione si propone – attuando i principi della mutualità e della solidarietà ed aderendo ai valori cristiani, avvalendosi di tutte le facilitazioni e dei benefici previsti dalle apposite leggi nazionali e regionali – la PREVENZIONE, la PROMOZIONE, la RIABILITAZIONE, l'integrazione sociale e culturale e l'inserimento lavorativo dei diversamente abili di età superiore a quindici (15) anni, che abbiano o no frequentato la scuola dell'obbligo conseguendone diploma, nonché quelli che, per qualsiasi motivo, non abbiano frequentato alcuna scuola anche speciale. =====

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà, senza fine di lucro, in via esclusiva o principale nel rispetto anche dell'articolo trentadue decreto legislativo centodiciassette/duemiladiciassette le seguenti attività di interesse generale: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo uno (1), commi uno (1) e due (2), della legge otto (8) novembre duemila (2000), numero trecentoventotto (328), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge cinque (5) febbraio millenovecentonovantadue (1992), numero centoquattro (104), e alla legge ventidue (22) giugno duemilasedici (2016), numero centododici (112), e successive modificazioni; =====

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quattordici (14) febbraio duemilauno (2001), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero centoventinove (129) del sei (6) giugno duemilauno (2001), e successive modificazioni; =====

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge ventotto (28) marzo duemilatre (2003) numero cinquantatre (53) e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con le esclusioni di legge; =====

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo due (2), comma quattro (4), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo uno (1), comma due (2), lettera c) della legge sei (6) giugno duemilasedici (2016) numero centosei (106); =====

i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo due (2) della legge diciotto (18) agosto duemilaquindici (2015) numero 141 e successive modificazioni; =====

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; =====

k) organizzazione ed utilizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali degli associati e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali u-

tenti partecipino, nelle diverse forme, all'attività o alla gestione della Associazione,

che provvederà anche ad assumere il personale idoneo al conseguimento dello scopo sociale; =====

l) promozione di incontri con i genitori o i parenti dei soggetti svantaggiati al fine di conseguire, attraverso la discussione e lo scambio di esperienze, un migliore utilizzo delle risorse umane per l'inserimento sociale dei soggetti medesimi;

m) costituzione ed organizzazione di ogni attività lavorativa che sia ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali prevedendo, oltre la produzione di opere e manufatti, anche la realizzazione di servizi a vario titolo; =====

n) adesione e integrazione con altre organizzazioni anche religiose, perseguenti le finalità sociali, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare iniziative di collaborazione e scambio nonché iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, che rivestano il fine di un inserimento dei diversamente abili in ogni fascia di azione della vita del paese e non; =====

o) istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare per diversamente abili e/o soggetti svantaggiati in genere, come anche servizi di assistenza alla famiglia quali: lavoro domestico, cura e assistenza ai minori in determinate ore del giorno, trasporto dei fanciulli a scuola e simili; =====

p) promozione di manifestazioni sociali, culturali, artistiche o religiose al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e sviluppare azione di stimolo e di ricerca sull'argomento disabilità, curando se necessario, il contatto con Enti pubblici e privati, ASL, Consorzi od Associazioni e istituendo un centro di informazione e documentazione nel campo legislativo, sanitario, tecnico e commerciale; =====

q) istituzione e gestione, anche per conto di Enti pubblici e privati di colonie estive, marine e montane, per diversamente abili di ogni età e condizione economica; =====

r) utilizzazione delle strutture locali esistenti sollecitando idonee forme di apprendistato e di tirocinio guidato anche per favorire la iscrizione di utenti a corsi di avviamento anche professionale già esistenti o da creare. =====

La associazione potrà realizzare quant'altro sarà utile, opportuno o necessario per il migliore conseguimento degli scopi associativi, potendo a tal fine compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale necessarie od utili alla realizzazione dei propri scopi istituzionali non vietate dalla legge tempo per tempo vigente. =====

Art. 3. - L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale. =====

Art. 4.- La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci. =====

===== PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI =====

Art. 5. - Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione: =====

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; ==

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; =====

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nonché da elargizioni, contributi di persone, società ed enti pubblici; =====

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge; =====

e) da versamenti degli associati anche a titolo di quota associativa, =====

f) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo. =====

Il patrimonio della associazione deve essere minimo pari a euro quindicimila (15.000). =====

Il patrimonio deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica. =====

Art. 6. - L'esercizio finanziario chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione, che illustrerà le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. =====

===== LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Art. 7. - Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere: ==

a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione; =====

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione; =====

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a cura del medesimo organo e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso. =====

===== ASSOCIATI =====

Art. 8. - Può essere associato ogni persona fisica di solida formazione umana e/o cristiana che condivida lo spirito e l'impegno necessari entrambi al perseguimento dello scopo sociale così come anche persone giuridiche, Enti o Associazioni che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione in occasione della redazione del bilancio. L'ammissione od il rigetto dell'iscrizione ad associato è vagliata e deliberata dal consiglio di amministrazione, che decide con relativa motivazione. La deliberazione del Consiglio di amministrazione verrà comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. =====

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. =====

L'adesione all'Associazione si può ottenere presentando regolare domanda al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando: =====

generalità e residenza, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di non avere interessi in contrasto con l'Associazione. =====

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, o morte; =====

Il recesso può essere chiesto dall'associato nei casi e con le modalità previste dalla legge. =====

L'esclusione, previa audizione dell'interessato, è deliberata dal Consiglio di amministrazione e ha luogo nei confronti dell'associato che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali; =====

b) che arrechi un danno materiale o morale all'Associazione anche esercitando attività concorrenziali o a fini personali o fomentando dissidi, disordini o maldicenze pregiudizievoli al funzionamento della Associazione medesima; =====

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote associative o nei pagamenti di eventuali debiti contratti per qualunque titolo verso l'Associazione; =====

d) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione o che non apporti secondo il giudizio del consiglio di amministrazione un valido contributo per il raggiungimento del fine sociale. =====

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dell'associato che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione. =====

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione sono comunicate agli associati mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. =====

Art. 9. – Ogni associato purché iscritto nel libro associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. =====

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro trenta giorni dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione. =====

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso. =====

Gli associati dell'Associazione si dividono in: =====

- associati ordinari =====

- associati volontari. =====

È volontario una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari possono essere sia associati, che non associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di vo-

lontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10. - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri da cinque (5) a sette (7).

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo duemilatrecentottantadue (2382) del Codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11. - Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al suo interno viene eletto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

In caso di dimissioni di un solo consigliere, l'assemblea provvederà alla elezione del sostituto. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il consiglio decade ed il Presidente entro un mese, deve convocare l'assemblea che procederà al totale rinnovo delle cariche.

Il socio decade dalla carica di consigliere dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccettuate le materie di competenza dell'assemblea.

In particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige i bilanci;
- c) assume deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo due;
- d) conferisce procure sia generali che speciali;
- e) assume e licenzia l'eventuale personale dell'Associazione, fissandone mansioni e retribuzione;
- f) delibera circa l'ammissione, recesso e decadenza dei soci nei termini precisati nel presente statuto;
- g) delibera sulla determinazione delle quote associative nei termini precisati nel presente statuto;
- h) delibera su eventuali regolamenti interni.

Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare, esprimendo pareri consultivi, gli associati e i dipendenti ai quali il Consiglio intenda chiedere spiegazioni o chiarimenti e i membri di comitati tecnici o medici e personale specializzato.

L'appartenenza al Consiglio e la qualità di associato non sono da considerarsi causa di incompatibilità con l'assunzione lavorativa nell'Associazione. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. =====

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. =====

Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Associazione ed ha la firma sociale. =====

Egli convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi o quando lo riterrà opportuno nonché quando lo chiedano due o tre consiglieri rispettivamente su cinque (5) o sette (7) membri del consiglio; comunque il Consiglio di amministrazione si riunirà ogni anno per deliberare in ordine al bilancio e sulla determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale. =====

Egli è inoltre autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo dovendoli con immediatezza consegnare al tesoriere. =====

Egli dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere del Consiglio. =====

===== ASSEMBLEA =====

Art. 12. - L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è valida in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni assembleari sono valide con la maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto previsto in tema di scioglimento anticipato dell'associazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione dell'ente. Le modificazioni del presente statuto potranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) degli associati. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente; mancando anche quest'ultimo, l'assemblea eleggerà un presidente di turno a maggioranza semplice. Il presidente nominerà un segretario che redigerà il verbale. =====

Art. 13. - L'assemblea degli associati: =====

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====

c) approva il bilancio; =====

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====

e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'articolo otto; =====

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; =====

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====

i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione; =====

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza. =====

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno o le volte in cui lo ritenga ne-

cessario il consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati. =====

In questi ultimi casi la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di richiesta. =====

La convocazione ha luogo mediante qualunque mezzo che assicuri il ricevimento al domicilio del destinatario, anche tramite posta elettronica, da effettuarsi almeno otto giorni prima della data oppure con lettera raccomandata inviata nello stesso tempo. =====

L'assemblea deve essere convocata in Puglia, anche fuori della sede associativa.

Art. 14. - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano contenziosi con l'associazione. =====

Ciascun associato ha un voto. =====

È ammessa la partecipazione per delega scritta e firmata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto. =====

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. =====

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo sedici (16), occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano in carica del Consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di amministrazione o il suo Presidente ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'assemblea. =====

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. =====

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. =====

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visio-

nare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante. =====

===== ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI =====

Art. 15. - Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone oppure da una sola persona aventi i requisiti di legge e nominati ovvero nominato ogni tre anni dalla assemblea degli associati. =====

L'organo di controllo con durata triennale è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'articolo trenta (30) del decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117). =====

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. =====

===== SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'articolo nove (9) del Decreto Legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117) e delle altre disposizioni di legge. =====

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione. =====

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali saranno designati dalle parti ed il terzo con funzione di Presidente sarà designato da queste ultime: in caso di mancato accordo il Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Brindisi. =====

Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, con dispensa di ogni formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile. =====

===== RINVIO =====

Art. 17. - Gli effetti del presente atto decoreranno a far tempo dalla entrata in vigore della normativa attuativa del Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

Per quanto qui non previsto si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare quanto disposto dal decreto legislativo tre luglio duemiladiciassette, numero centodiciassette e in specie quanto ivi previsto per le attività di volontariato. Tra l'altro conseguentemente: =====

- il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; =====

- si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: =====

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifi-

che, dai contratti collettivi di cui all'articolo cinquantuno (51) del decreto legislativo quindici (15) giugno duemilaquindici (2015), numero ottantuno (81), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo cinque (5), comma uno (1), lettere b), g) o h) del codice del terzo settore (decreto legislativo tre luglio duemiladiciassette, numero centodiciassette);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo cinque (5) citato;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo quarantacinque (45), comma uno (1), codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo sette (7) marzo duemilacinque (2005), numero ottantadue (82), decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere saranno nulli.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge tempo per tempo vigenti, per cui eventuali clausole che per qualunque ragione dovessero essere in contrasto con detti precetti inderogabili non troveranno applicazione.>>.

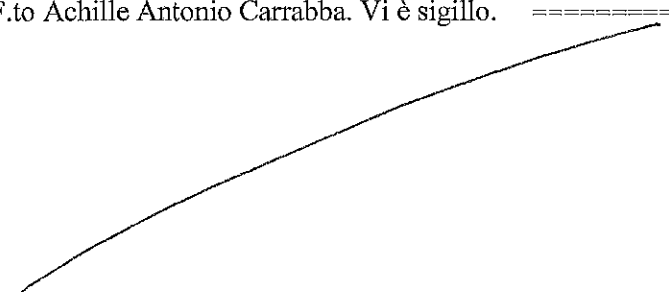
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.

Dell'atto stesso e degli allegati ho dato lettura al comparente, il quale a mia interpellanza dichiara lo scritto conforme alla sua volontà e a verità, lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su dodici pagine di tre fogli, il presente atto viene chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e minuti tre.

F.to Rosa Potenza

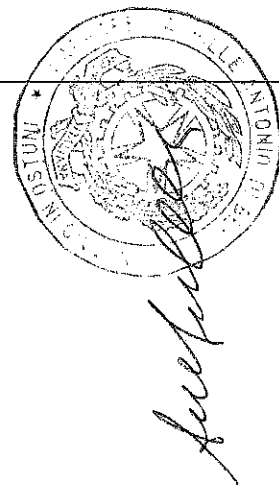
F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.



ELENCO SOCI ASSOCIAZIONE LA FONTANELLA	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	PRESENTI	ASSENTI	PRESENTI PER DELEGA
ANCONA DONATO	Fasano 28.01.1951	NCNDNT51A28D508Z	<i>Donato Ancona</i>		
ANDRIOLA GIUSEPPINA	Carovigno 24.04.1962	NDRGPP62D64B809F			<i>Dr. D'Amico</i>
BRUNETTI GIUSEPPE	Brindisi 25.03.1966	BRNGPP66C25B180I			<i>Donato</i>
CAMARDA AUSILIA	Cisternino 22.10.1978	CMRSLA78R62C741K		ASSENTE	
CARPARELLI PIETRO	Calimera 01.02.1955	CRPPTR55B01B413D	<i>Pietro Carparelli</i>		
DI LEO DOMENICO	Fasano 03.07.1980	DLIDNC80L03D508X	<i>Dr. D'Amico</i>		
DI LEO FELICE	Fasano 07.04.1948	DLIFLC48D07D508U	<i>Dr. Leo Felice</i>		
FANELLI TERESA	San P. Vernotico 22.10.1974	FNLTRS74R62I119P			<i>Teresa Fanelli</i>
LACIRIGNOLA VITO	Fasano 31.03.1948	LCRVTI48C31D508N			<i>Donato</i>
LATARTARA CATALDO	Fasano 28.06.1939	LTRCLD39H28D508Z			<i>Maria Anna</i>
LOMBARDI ANTONIA	Fasano 15.01.1952	LMBNTN52A55D508V			<i>Donato</i>
LUSSONE DONATO	Fasano 16.04.1943	LSSDNT43D16D508Q	<i>Donato</i>		
MANCINI ALESSANDRO	Taranto 21.03.1945	MNCLSN45C21L049A			
MARRAFFA CATUSCIA	Ostuni 13.12.1968	MRR CSC68T53G187J	<i>Catuzia</i>		<i>Donato</i>
MINO ANNA	Landau in der Pfalz (Germania) 02.07.1971	MNINNA71L42Z112P		ASSENTE	
MUSA ANNA	Fasano 28.10.1943	MSUNNA43R68D508J	<i>Maria Anna</i>		
NEGLIE MARIA	Fasano 27.01.1962	NGLMRA62A67D508W			<i>Dr. D'Amico</i>
NOTARANGELO DOMENICO	Carovigno 20.03.1963	NTRDNC63C20B809J	<i>Donato</i>		
OLIVE PASQUA	Fasano 21.04.1946	LVOPSQ46C61D508K	<i>Olivia Pasqua</i>		
POTENZA ROSA	Fasano 25.01.1950	PTNRSO50A65D508X	<i>Rosa Potenza</i>		
SGURA FRANCESCO	Carovigno 15.05.1967	SGRFNC67E15B809J		ASSENTE	

(A) Si cancella la sottoscrizione di "Notarangelo Domenico", una parola cancellata. Una parola con una parola cancellata.

Valutazione del patrimonio dell'Associazione ONLUS La Fontanella con sede in Fasano (BR) ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)



Indice 1. Oggetto dell'incarico 2. Descrizione dell'oggetto di valutazione 3. Metodologia valutativa 4. Riespressione a valori correnti delle attività e delle passività della al 31 maggio 2020 5. Conclusioni

1. Oggetto dell'incarico

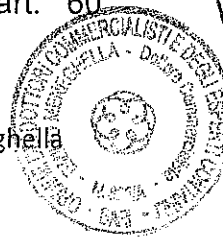
La Signora Rosa Potenza nata a Fasano (BR) il 25 gennaio 1950, codice fiscale PTNRS050A65D508X, residente in Fasano (BR) località Selva di Fasano viale del Castelluccio n. 17, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ONLUS La Fontanella con sede in Fasano (BR) alla via Meucci n. 21, partita iva 02317830749, codice fiscale 90006910740, iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia al n. 438/2001 ha conferito al sottoscritto Emilio MENEGHELLA (codice fiscale MNGMLE63T28A662P) Dottore Commercialista con studio in Bari alla via Junipero Serra n. 19 telefono (+39) 3667131558 posta elettronica certificata emiliomeneghella@pec.it, iscritto nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Bari al n. 836 e Revisore Legale iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 37581, l'incarico di effettuare la stima del patrimonio dell'Associazione ONLUS La Fontanella, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Data di riferimento della presente valutazione è il 31 maggio 2020.

Rosa Potenza

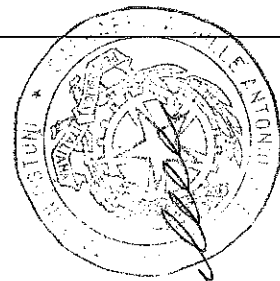
2. Descrizione dell'oggetto di valutazione

Il presente capitolo assolve alla finalità di offrire una breve descrizione della struttura dell'Associazione, esponendo i connotati fondamentali. L'Associazione, giuste autorizzazioni Comunali e Regionali, gestisce una struttura socio riabilitativa ex art. 57 Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19) denominata "**Oltre La Siepe**" ed un Centro Diurno ex art. 60

Emilio Meneghella



Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19) denominato "**Oltre Gli Orizzonti**", entrambi siti all'interno del medesimo plesso immobiliare in Fasano (BR) alla via Lapertosa n. 81. Al 31 maggio 2020 l'Associazione ha in forza nove dipendenti, i quali prestano attività presso entrambe le strutture predette.



3. Metodologia valutativa

3.1 Premessa

Il patrimonio è costituito dall'insieme delle condizioni produttive proprie dell'azienda¹, la cui struttura si configura sulla base della sua composizione qualitativa e quantitativa e delle relazioni, anche dinamiche, che si dispiegano tra i singoli componenti o classi di componenti. Visto nella dimensione economica, il patrimonio assume valutazioni differenti secondo le ipotesi formulate circa gli svolgimenti della gestione futura. Se si ipotizza la continuità della gestione aziendale, la configurazione a valori del patrimonio è denominata capitale di funzionamento; essa è rappresentata dallo stato patrimoniale e la sua determinazione è strumentale alla corretta misurazione del risultato economico di periodo, quindi i criteri di valutazione delle attività e delle passività appaiono condizionati dalla predetta finalità. Se, si ipotizzano invece la cessazione dell'attività aziendale e lo scioglimento dell'ente attraverso la liquidazione del patrimonio, si determina il capitale di liquidazione. Questo è inteso come un semplice aggregato di valori poiché con la liquidazione vengono meno tutte le relazioni di complementarità e interdipendenza tra i fattori produttivi, che sono valutati singolarmente in base al valore netto di realizzo per stralcio, in quanto si modifica la loro destinazione economica da condizioni riguardanti i processi di attività aziendale a semplice oggetto di scambio. Occorre quindi tenere conto che oggetto di valutazione è un patrimonio nell'ipotesi di continuità della gestione secondo le capacità sviluppate e acquisite dall'azienda. Il capitale economico è una grandezza che può essere determinata prescindendo da obiettivi operativi perché può essere

Emilio Meneghella

3,1

¹ Qui e nel prosieguo intesa come organizzazione di beni e capitale umano finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici e servizi verso clienti e/o utenti, strutturata secondo una certa organizzazione aziendale e amministrata secondo date regole gestionali.



configurata a fini prevalentemente conoscitivi, allo scopo di far conoscere alle parti e ai terzi il potenziale economico dell'azienda oggetto di osservazione.

3.2 Il procedimento di valutazione adottato

Considerata la tipologia di attività svolta dall'Associazione oggetto di valutazione, si ritiene congruo adottare la metodologia analitico patrimoniale. Con il metodo analitico patrimoniale sono stati valutati criticamente i singoli elementi patrimoniali, considerandone il valore riferito al 31 maggio 2020.

4. Riespressione a valori correnti delle attività e delle passività

4.1 Premessa

Con riferimento al 31 maggio 2020, data di riferimento della valutazione, si procede alla revisione delle singole poste contabili e alla riespressione delle stesse a valori correnti. Nell'analisi delle singole poste verrà evidenziato il valore iscritto in contabilità e la valutazione a valori correnti.

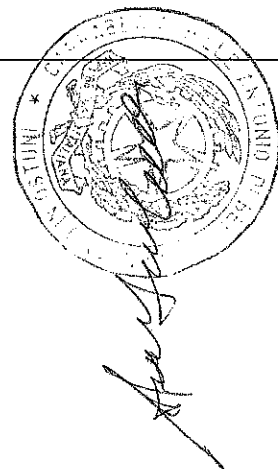
4.2 La riespressione a valori correnti delle attività

Immobilizzazioni materiali

Si è proceduto alla revisione di tale voce contabile con la finalità di:

- verificare l'effettiva capitalizzabilità dei componenti negativi di reddito nei vari anni di formazione;
- verificare la residua utilità futura dei costi capitalizzati,

onde procedere alla svalutazione del residuo da ammortizzare degli eventuali costi non differibili all'atto della loro capitalizzazione o seppur differibili non aventi utilità futura residua. Considerato corretto il processo di ammortamento in corso da cui scaturisce una sostanziale congruità della vita utile residua, risulta corretto adottare la valutazione al valore residuo da ammortizzare detraendo il fondo di ammortamento al 31 maggio 2020 e –in taluni casi- una quota ulteriore calcolata per tenere conto della irreversibilità del processo di senescenza tecnologica (es. **macchine di ufficio elettroniche ed autocarri**). Per i cespiti delle categorie **impianti generici, macchinari, mobili e arredi**.



Emilio Meneghella

[Handwritten signature]



considerati lo stato dei beni e l'effettiva obsolescenza e senescenza a cui sono sottoposti, vista l'esiguità del valore di mercato, risulta configurabile esclusivamente il valore d'uso, cioè quel valore che esiste in quanto vi è un interesse dell'azienda a utilizzare quei beni. Sulla base delle considerazioni sopra addotte si ritiene congruo adottare la valutazione al valore residuo da ammortizzare, ulteriormente decrementato; tale valutazione risulta assolutamente prudenziale.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale.

Banche c/c attivi e cassa

Il dettaglio della voce è congruente con gli estratti conto bancari e la cassa è di valore irrisorio. La voce contabile viene valutata al valore nominale.

4.3 La riespressione a valori correnti delle passività

Fondo Tfr

La posta include anche la quota TFR maturata nel periodo 1/1/2020-31/5/2020 e viene pertanto valutata al valore nominale.

Debiti verso fornitori

La voce è valutata al valore nominale. I debiti verso fornitori sono così dettagliati:

- fornitori nazionali 100%.

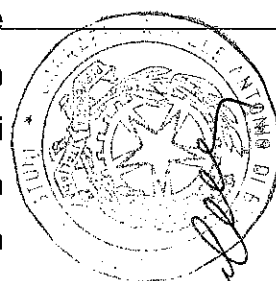
Creditori diversi

La posta viene valutata al valore nominale ed è per la gran parte costituita dalle seguenti voci: - debiti verso il personale 60%

Debiti verso enti previdenziali

La posta viene valutata al valore nominale ed è costituita dalle seguenti voci:

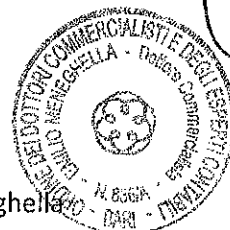
- debito per i contributi da versare all'Inps 100%



Rose Cotrone

Acc. Fontanella

Emilio Meneghella



Erario

La posta viene valutata al valore nominale e risulta così dettagliata: - erario c/ritenute fiscali 100%

4.4 Il patrimonio netto contabile e a valori correnti

Il riepilogo dei valori contabili e delle valutazioni correnti attribuite è sintetizzato nel prospetto che segue.

ATTIVITA'			
DESCRIZIONE	valore contabile	VARIAZIONI	valore corrente
Immobilizzazioni materiali	€ 113.188,17	- € 96.188,17	€ 17.000,00
Crediti vari	€ 35.325,12	€ 0,00	€ 35.325,12
Disponibilità liquide	€ 237.337,59	€ 0,00	€ 237.337,59
Totale ATTIVITA'	€ 385.850,88	-€ 96.188,17	€ 289.662,71

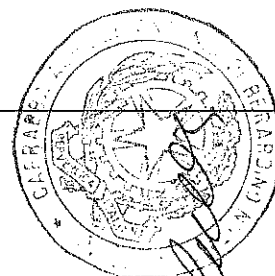
PASSIVITA' E NETTO			
DESCRIZIONE	valore contabile	VARIAZIONI	valore corrente
Fondo TFR	€ 41.534,74	€ 0,00	€ 41.534,74
Debiti commerciali	€ 190.039,53	€ 0,00	€ 190.039,53
Altri debiti	€ 16.610,00	€ 0,00	€ 16.610,00
Conti Erariali	€ 1.325,00	€ 0,00	€ 1.325,00
Enti previdenziali	€ 3.616,38	€ 0,00	€ 3.616,38
F.A. immobilizzazioni materiali	€ 75.498,56	-€ 75.498,56	€ 0,00
Totale PASSIVITA'	€ 328.624,21	//	€ 253.125,65
Patrimonio netto	€ 57.226,67	//	€ 36.537,06
Totale a PAREGGIO	€ 385.850,88	//	€ 289.662,71

Il valore arrotondato del patrimonio aziendale alla data del 31 maggio 2020 ammonta a euro 36.500,00.

6. Conclusioni

Al 31 maggio 2020, data di riferimento della presente valutazione, si è proceduto alla revisione delle singole poste della situazione patrimoniale al 31 maggio 2020 e alla loro valutazione con la metodologia analitico patrimoniale. Nell'analisi delle singole poste è stato evidenziato il valore iscritto in contabilità e la valutazione attribuita. Di seguito vengono riepilogati i valori complessivi attribuiti alle attività e alle passività:

DESCRIZIONE	valore contabile	VARIAZIONI	valore corrente
ATTIVITA'	€ 385.850,88	-€ 96.188,17	€ 289.662,71
PASSIVITA'	€ 328.624,21	-€ 75.498,56	€ 253.125,65
Patrimonio netto	€ 57.226,67	//	€ 36.537,06



Il valore arrotondato attribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) al patrimonio dell'Associazione ONLUS La Fontanella con sede in Fasano (BR) alla via Meucci n. 21 partita iva 02317830749 codice fiscale 90006910740 iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia al n. 438/2001 ammonta a euro 36.500,00.

Con la valutazione del patrimonio in ossequio al disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117 reputo di aver esaurientemente adempiuto all'incarico affidatomi.

Bari, 10 giugno 2020



Emilio Meneghella

Emilio Meneghella

[Handwritten signature line]

Repertorio n. 29.954.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno in Ostuni e nel mio studio Notarile al viale dello Sport civico 4.

Innanzi a me Professor Achille Antonio Carrabba, Notaio in Ostuni, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

si è costituito

- MENEGHELLA EMILIO, nato a Bari il 28 dicembre 1963 ed ivi domiciliato alla via Giuseppe Fanelli civico 229, codice fiscale MNG MLE 63T28 A662P, iscritto presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari al numero ottocentotrentasei/A (836/A) e al registro dei revisori contabili al numero trentasettemilacinquecentottantuno (37581).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la relazione peritale che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il comparente pure sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità e il comparente stesso presta quindi il giuramento ripetendo la formula di rito e pronunciando le parole: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e quindi di aver redatto la perizia sopra riportata al solo scopo di far conoscere la verità".

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto.

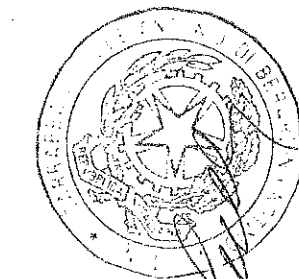
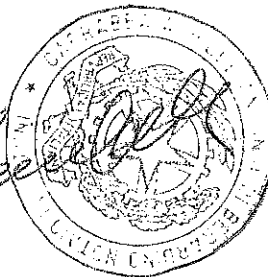
Dell'atto stesso e dell'allegato ho dato lettura al comparente, il quale a mia interpellanza dichiara lo scritto conforme a sua volontà e a verità e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio alle ore *quindici* e minuti *uno*.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su

una - pagina di *un* - foglio.

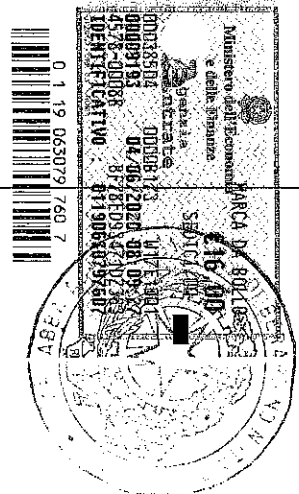
Emilio Meneghella

Achille Carrabba



Emilio Meneghella

Achille Carrabba



Copia conforme all'originale in più fogli, ed ai suoi allega-

ti, muniti delle prescritte firme, composta di venti fogli

in carta semplice per uso consentito _____

Ostuni, 15 luglio 2020 _____

